

Direzione centrale autonomie locali e
coordinamento delle riforme
Prot. n. 0003495 / P
Data 08/03/2018
Class AAL-1-5-3

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI e COORDINAMENTO DELLE RIFORME	
Servizio Consiglio autonomie locali ed elettorale	autonomielocali@certregione.fvg.it elettorale@regione.fvg.it consiglioautonomie@regione.fvg.it tel + 39 0432 555541 fax + 39 0432 555525, 0432 555406 I – 33100 Udine, via Sabbadini 31

Circolare n. 04/ EL/ C

A lista d'inoltrato

Udine, 8 marzo 2018
TRASMISSIONE VIA P.E.C.

oggetto: elezioni comunali 2018 – Attività dei Consigli comunali dopo la pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi. Composizione dei consigli e delle giunte comunali.

In vista dello svolgimento delle prossime **elezioni comunali** per le quali, come noto, è previsto il contemporaneo svolgimento con le elezioni regionali, fissate per **domenica 29 aprile 2018**, con conseguente eventuale turno di ballottaggio per i Comuni di Sacile e Udine domenica 13 maggio 2018, si forniscono indicazioni in ordine all'attività dei consigli comunali dopo la convocazione dei comizi elettorali e alla composizione dei Consigli comunali e delle Giunte.

ATTIVITÀ DEI CONSIGLI DOPO LA CONVOCAZIONE DEI COMIZI ELETTORALI

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 38, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *"I consigli durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili"*.

Il dettato normativo chiarisce inequivocabilmente che il rinnovo degli organi elettivi non determina alcuna interruzione nell'attività consiliare dell'Ente interessato, in quanto la *ratio* della norma consiste proprio nel garantire la continuità dell'efficacia dell'azione amministrativa.

Tale continuità, tuttavia, va circoscritta e **limitata all'adozione di atti urgenti ed improrogabili nel periodo che intercorre tra la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali e la proclamazione dei componenti i nuovi consigli.**

Si precisa che il termine per la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali - coincidente con la pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali da parte del Sindaco - è fissato nel 45° giorno antecedente la data delle elezioni; pertanto il termine in questione cade **giovedì 15 marzo 2018**.

A decorrere da tale data i Consigli comunali, nell'esercizio della loro discrezionalità amministrativa, potranno autonomamente individuare i casi in cui ricorrono gli estremi dell'urgenza ed improrogabilità richiesti dalla normativa attualmente vigente per giustificare l'esercizio delle funzioni loro proprie; infatti, **non sussiste una precisa elencazione normativa degli atti che possono a priori classificarsi come urgenti ed improrogabili.**

Tali evenienze sono senz'altro da rinvenire ogni qualvolta l'inattività degli organi comporti un danno per l'Ente o si configuri come un inadempimento in relazione a precisi obblighi derivanti da leggi, provvedimenti amministrativi o comunque collegati a vincoli contrattuali; si

evidenza, inoltre, la necessità che l'urgenza e l'improrogabilità vengano adeguatamente motivate, specialmente quando si tratta di atti per il cui compimento non è prescritto un termine.

Si fa presente infine, come precisato dal Consiglio di Stato, Sezione I, con parere n. 77 del 10 marzo 2004, che la limitazione contenuta nell'articolo 38, comma 5, del decreto legislativo 267/2000 opera esclusivamente per l'attività del Consiglio, non intaccando **le attribuzioni della Giunta, che rimangono invariate fino al rinnovo dell'organo.**

COMPOSIZIONE DEI CONSIGLI E DELLE GIUNTE COMUNALI

Per quanto riguarda la **composizione dei Consigli comunali**, si ricorda che la legge regionale 5 dicembre 2013, n.19 disciplina la composizione dei consigli comunali, confermando le precedenti previsioni. Ne consegue che, nella Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 19/2013, i consigli comunali sono composti dal sindaco e dal numero di consiglieri indicato nel seguente prospetto:

POPOLAZIONE DEL COMUNE ¹	NUMERO CONSIGLIERI
sino a 3.000 abitanti	12
da 3.001 a 10.000 abitanti	16
da 10.001 a 15.000 abitanti	20
superiore a 15.000 abitanti (comuni NON capoluogo di provincia)	24
comuni capoluogo di provincia	40

Il comma 2, dell'articolo 2, disciplina la figura del presidente del consiglio comunale, confermando che tale figura può essere prevista dagli Statuti nei soli comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, mentre negli altri comuni il consiglio è presieduto dal Sindaco.

Per quanto riguarda invece **la composizione delle Giunte comunali**, la stessa è disciplinata dalla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011).

In particolare, l'articolo 12, comma 39, della citata legge regionale, dispone che **il numero massimo degli assessori comunali non possa essere superiore ad un quarto del numero dei consiglieri comunali**, con arrotondamento all'unità superiore e computando nel calcolo anche il Sindaco.

Lo statuto comunale, nel rispetto della soglia massima stabilita dalla legge, può fissare il numero degli assessori ovvero il numero massimo degli stessi.

Pertanto, a prescindere dall'effettivo adeguamento statutario, nell'ipotesi in cui lo statuto dell'Ente preveda la nomina di un numero di assessori superiore al massimo consentito dalla legge regionale, il Sindaco dovrà attenersi al numero massimo indicato dalla legge regionale stessa. Nel diverso caso in cui lo statuto dell'Ente preveda la nomina di un numero di assessori inferiore al massimo consentito dalla legge regionale, il Sindaco dovrà attenersi al numero massimo indicato dallo statuto in vigore.

¹ Come previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge regionale 19/2013, la popolazione dei comuni è quella determinata dai risultati ufficiali dell'ultimo censimento generale della popolazione.

Inoltre, si ricorda che l'articolo 46, comma 2, del decreto legislativo 267/2000 (come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 23 novembre 2012, n. 215) stabilisce che: ***“Il sindaco e il presidente della provincia nominano, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, i componenti della Giunta, tra cui un vicesindaco e un vicepresidente, e ne danno comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione”.***

In seguito, la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, all'articolo 1, comma 137, ha previsto che ***“Nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico”.***

Tali disposizioni trovano applicazione anche nei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia, non avendo la Regione stessa disciplinato la materia.

Pertanto, avuto riguardo alla composizione delle Giunte comunali nella Regione Friuli Venezia Giulia e per effetto delle disposizioni statali sopracitate, le Giunte comunali dei comuni interessati al turno elettorale delle elezioni comunali 2018 dovranno essere così composte:

Classi di Comuni nel FVG per abitanti	Composizione Giunta (N. max Assessori + Sindaco)	Numero massimo componenti Giunta stesso genere	Componenti Giunta altro genere
fino a 3.000 abitanti	4+1=5	Non sono previste quote specifiche ma deve essere garantita la presenza di entrambi i generi	
da 3.001 a 10.000 abitanti	5+1=6	4	2
da 10.001 a 15.000 abitanti	6+1=7	4	3
superiore a 15.000 abitanti (comuni NON capoluogo di provincia)	7+1=8	5	3
capoluoghi di provincia	11+1=12	7	5

Infine, in relazione al rispetto delle quote di genere nelle giunte comunali, si ritiene utile rimandare ai chiarimenti riportati nella circolare n. 18/EL del 30 maggio 2014, che tiene conto degli orientamenti espressi dal Ministero dell'interno e dalla giurisprudenza formatasi sul tema e chiarisce entro quali limiti è possibile derogare alle norme in materia; la stessa è consultabile e scaricabile all'indirizzo:

http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/Elezioni/elezioni2014/doc_amm_2014_a/index.html.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Il Direttore del Servizio
dott.ssa Annamaria Pecile
(sottoscritto con firma digitale)

Lista d'invio

A:

Sindaci, Vicesindaci e Commissari dei Comuni al voto

e, p.c.:

Prefetture – U.T.G. di:

Gorizia

Pordenone

Udine

Servizio finanza locale

Servizio affari istituzionali e locali,
polizia locale e sicurezza